

Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2015, n.20.

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di corresponsione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, come modificato dall'articolo 12, comma 10, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, all'Avvocato della Regione e agli avvocati della struttura direzionale di cui all'articolo 18, per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa della Regione e degli enti patrocinati nei casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato nell'anno solare precedente la liquidazione.
2. Il compenso, da corrisondersi annualmente, non può essere liquidato in misura superiore al trattamento economico complessivamente percepito nell'anno di riferimento da ciascun avvocato, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
3. Per la corresponsione delle somme finalizzate al compenso trova applicazione l'articolo 20, comma 3 bis della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30.

Articolo 2
(Disposizioni generali)

1. Il compenso di cui all'articolo 1 è dovuto per le liti definite in senso favorevole per effetto di sentenza passata in giudicato ovvero ordinanza, decreto, rinuncia, transazione, purché il provvedimento o il titolo che definisce la lite comprenda anche l'addebito a carico della controparte delle spese di lite, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4.

Articolo 3
(Spese liquidate dall'Organo giudiziario)

1. Nel caso di sentenza favorevole o altro provvedimento in cui l'organo giudiziario abbia condannato la controparte al pagamento delle spese legali a favore della Regione o dell'Ente rappresentato, lo speciale compenso viene determinato in misura equivalente alla somma liquidata in sentenza, ridotta degli importi qualificati come spese od anticipazioni e delle spese generali ove riscosse.
2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, nel caso il provvedimento giudiziale non abbia espressamente e separatamente quantificato gli importi qualificati come esborsi o anticipazioni, l'avvocato istante dichiara le spese processuali sostenute dalla Regione.
3. La corresponsione del compenso avviene solamente successivamente all'avvenuto versamento delle somme a favore della Regione o dell'Ente rappresentato in esecuzione del provvedimento. Di tale versamento deve dare prova l'Avvocato istante mediante idonea documentazione.

Articolo 4
(Compensazione delle spese)

1. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, alla determinazione del compenso professionale si provvede in base ai parametri stabiliti dal Ministro della Giustizia con decreto del 10 marzo 2014, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto dei valori medi per le varie fasi del giudizio diminuiti del 50%.
2. I compensi professionali liquidati in base al presente articolo non possono superare complessivamente lo stanziamento previsto nel Bilancio regionale nell'anno 2013.

Articolo 5
(Perenzione, cessata materia del contendere e decisione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rinuncia)

1. Le cause concluse con provvedimenti che dichiarano la perenzione, la cessata materia del contendere, la rinuncia alla domanda o agli atti del giudizio, la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, l'estinzione del processo, si considerano favorevoli alla Regione qualora vi sia stato espletamento di attività defensionale dell'avvocato incaricato e sempre che a tali pronunce non sia sottesa una soccombenza virtuale ovvero una modifica del quadro normativo di riferimento.

Articolo 6
(Cause omogenee)

1. Qualora l'Avvocato assista la Regione o gli Enti patrocinati in cause sostanzialmente omogenee per quanto riguarda la natura, l'oggetto e le questioni giuridiche trattate, in numero superiore a cinque, lo speciale compenso in caso di esito favorevole con compensazione delle spese di lite è dovuto, per ogni causa ulteriore alla prima, con esclusione del valore previsto per la fase di studio.

Articolo 7
(Disposizioni procedurali)

1. Alla liquidazione del compenso provvede l'Avvocatura della Regione trasmettendo alla Direzione generale le richieste di pagamento presentate da ciascun avvocato munite di un visto di conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento tenendo anche conto di quanto previsto dal successivo articolo 10.
2. Nelle richieste di pagamento dovrà essere indicato l'Organo giudiziario avanti il quale è stata trattata la controversia, il nome delle parti, il valore della controversia, il numero di ruolo, il numero del fascicolo di ufficio nel quale sono reperibili i documenti autorizzativi e giustificativi, gli estremi del provvedimento di incarico defensionale, gli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio in senso favorevole alla Amministrazione rappresentata, la documentazione relativa all'avvenuto

pagamento della controparte, le dichiarazioni sulle spese sostenute dalla Amministrazione nei casi previsti dal presente Regolamento.

3. L'Amministrazione regionale provvede direttamente al pagamento dei compensi dovuti dagli Enti rappresentati, salvo rimborso da parte di questi ultimi.
4. Le richieste non conformi al presente Regolamento sono restituite ai soggetti emittenti al fine del loro adeguamento.

Articolo 8 (Norme transitorie e di prima applicazione)

1. Per quanto previsto dall'articolo 12, comma 11, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano ai compensi professionali erogati dopo l'entrata in vigore della legge 114/2014.
2. In sede di prima applicazione si procede alla liquidazione del compenso professionale al netto di quanto già erogato nell'anno 2015 in base alla precedente stesura del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30.
3. Nei casi di liquidazione del compenso per le liti definite in senso favorevole con compensazione integrale delle spese prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, si provvede in base ai parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140.

Articolo 9 (Criteri di assegnazione)

1. L'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi è effettuata dall'Avvocato della Regione secondo principi di parità di trattamento e di equa ripartizione dei carichi di lavoro e, ove possibile, di specializzazione professionale, nel rispetto delle norme di deontologia forense.

Articolo 10 (Rendimento individuale)

1. Ai fini della liquidazione del compenso nell'ipotesi di cui all'articolo 4 si terrà conto del rendimento individuale di ciascun avvocato, secondo quanto desumibile dal provvedimento giurisdizionale definitivo, con riferimento a:
 - puntualità nell'espletamento degli adempimenti processuali in riguardo alla osservanza dei termini processuali che abbiano comportato effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione o l'Ente rappresentato;
 - ingiustificata assenza ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbiano comportato effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione o l'Ente rappresentato.
2. A tal fine, l'Avvocato della Regione, sentito l'interessato, stabilirà una riduzione del compenso spettante nella misura del 5% per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1.

VISTO: IL PRESIDENTE